



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it

Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale n. 116 TFT 14 del 13 ottobre 2020

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Ai sensi dell'art. 142 co. 3 C.G.S., anche per la corrente s.s.2020/2021, troverà applicazione l'art. 38/7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari.

Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi, ed i susseguenti motivi, devono essere recapitati esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può anche essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si evidenzia di seguito il recapito del Tribunale Federale Territoriale:

Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

Riunione del giorno 13 ottobre 2020.

Partecipano il sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta ed il rappresentante AIA AB La Cara Giuseppe.

DEFERIMENTI

Procedimento n. 9/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Avv. Giannotta Antonino

Componente Avv. Di Proietto Rosario – relatore

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

società A.S.D. Accademia Basse Madonie;

sig. Capuana Fabio (Presidente A.S.D. Accademia Basse Madonie all'epoca dei fatti).

Campionato Under 14 Regionale - Stagione sportiva 2019/2020.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 2928/1058 del 07/09/2020:

- la società A.S.D. Accademia Basse Madonie, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del vigente C.G.S., per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig. Capuana Fabio;
- Il Sig. Capuana Fabio (Presidente A.S.D. Accademia Basse Madonie all'epoca dei fatti) per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., per aver consentito o comunque non impedito, in occasione della gara Under 14 Regionale A.S.D. Accademia Basse Madonie – A.S.D. Sporting Cefalù del 16/02/2020, la presenza in panchina dei sigg. La Rocca Antonino e Insinga Vincenzo, formalmente iscritti in distinta quali collaboratori della società suindicata, ma in realtà non risultanti tesserati dalla A.S.D. Accademia Basse Madonie

All'udienza dibattimentale è comparso il difensore del sig. Capuana Fabio il quale ha chiesto il proscioglimento insistendo nella memoria difensiva in atti.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

ammenda di € 300,00 a carico della società A.S.D. Accademia Basse Madonie;

Inibizione di mesi tre a carico del Sig. Capuana Fabio (Presidente A.S.D. Accademia Basse Madonie all'epoca dei fatti).

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti in atti che in occasione della gara del Campionato Under 14 Regionale A.S.D. Accademia Basse Madonie – A.S.D. Sporting Cefalù del 16/02/2020, sono stati indicati quali collaboratori, nella distinta ufficiale consegnata al direttore di gara dalla società A.S.D. Accademia Basse Madonie, i sigg. La Rocca Antonino e Insinga Vincenzo, soggetti non regolarmente tesserati per la suddetta società.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Accademia Basse Madonie Sig. Capuana Fabio omesso di tesserare i sigg. La Rocca Antonino e Insinga Vincenzo non rispettando così gli obblighi nascenti dalle norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva pertanto la responsabilità diretta della società deferita in virtù del rapporto di immedesimazione organica con il proprio Presidente sig. Capuana Fabio

Devono, pertanto, trovare parziale accoglimento le richieste della Procura Federale, in considerazione del fatto che la mancata conoscenza dei fatti oggetto del presente procedimento ad opera del Presidente sig. Capuana Fabio possa considerarsi come circostanza attenuante ai fini della quantificazione della sanzione.

Seguono le relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 200,00 a carico della società A.S.D. Accademia Basse Madonie;
Inibizione di mesi due a carico del Sig. Capuana Fabio (Presidente A.S.D. Accademia Basse Madonie all'epoca dei fatti).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 co. 4.1 e 53 co. 5 C.G.S.

Il relatore
Avv. Rosario Di Proietto

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 12/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Avv. Giannotta Antonino – relatore

Componente Avv. Di Proietto Rosario

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

BONAFFINI Carmelo, calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la società A.S.D.

Calcio Saponarese;

BRIGANDI' PIETRO, dirigente tesserato all'epoca dei fatti per la società A.S.D.

Calcio

Saponarese;

RUGGERI MARCO, calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la società A.S.D. Real

Zancle;

SOCIETÀ A.S.D. CALCIO SAPONARESE;

SOCIETÀ A.S.D. REAL ZANCLE.

Campionato Seconda Categoria - Stagione sportiva 2019/2020

Con nota del 22.09.2020 Prot. 3579/832 pfi 19-20 /MDL/sds, la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale:

1) il Signor BONAFFINI Carmelo, calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la società A.S.D. Calcio Saponarese, per le violazioni degli artt. 4, 38 e 14 lettera d) del Codice di Giustizia Sportiva, perché nel corso dell'incontro di calcio disputato il 15 dicembre 2019 tra le squadre A.S.D. Real Zancle – A.S.D. Calcio Saponarese, violando i principi di lealtà, correttezza e probità, nonché l'obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali, per futili motivi, usava violenza nei confronti del signor ALTIERI Giuseppe, giocatore tesserato per la società A.S.D. Real Zancle, colpendolo con un pugno, tanto da costringerlo a richiedere l'intervento dei medici del 118 e, successivamente, dei sanitari del Policlinico di Messina che diagnosticavano: *“trauma padiglione auricolare sinistro con piccola perforazione del quadrante antero-inferiore, con prognosi di gg. 10”*;

2) il Signor BRIGANDI' Pietro, dirigente tesserato all'epoca dei fatti per la società A.S.D. Calcio Saponarese, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dell'obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all'art. 4, perché sebbene ritualmente convocato per essere sentito dal Collaboratore della Procura Federale in ordine ai fatti oggetto dell'odierno procedimento, non si presentava alle audizioni fissate per il giorno 5 marzo e, successivamente, per il giorno 15 giugno 2020, omettendo di giustificare la propria mancata comparizione;

3) il Signor RUGGERI Marco, calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la società A.S.D. Real Zancle, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dell'obbligo

di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all'art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva, perché sebbene ritualmente convocato per essere sentito dal Collaboratore della Procura Federale in ordine ai fatti oggetto dell'odierno procedimento, non si presentava alle audizioni fissate per il giorno 25 febbraio e, successivamente per il giorno 15 giugno 2020, omettendo di giustificare la propria mancata comparizione;

4) la società A.S.D. Calcio Saponarese, per rispondere a titolo di responsabilità, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere dai signori BONAFFINI Carmelo e BRIGANDI' Pietro;

5) la società A.S.D. Real Zancle per rispondere a titolo di responsabilità, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere dal signor RUGGERI Marco.

All'udienza dibattimentale è comparso il Sig. Ruggeri Marco il quale, preliminarmente, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art.23 C.G.S.

Nessuno delle altre parti deferite è intervenuta all'odierna udienza, sebbene ritualmente convocata, né sono pervenute memorie a difesa.

Il rappresentante della Procura Federale ha prestato il proprio consenso all'istanza di patteggiamento del sig. Ruggeri Marco determinando la squalifica in mesi uno e giorni venti, già diminuita ai sensi dell'art. 24 C.G.S.

Il rappresentante della Procura Federale per il resto ha concluso, insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- 1) a carico del sig. Bonaffini Carmelo la squalifica per cinque gare;
- 2) a carico del sig. Brigandi' Pietro la inibizione di mesi due;
- 3) a carico della società A.S.D. Calcio Saponarese l'ammenda di € 600,00;
- 4) a carico della società A.S.D. Real Zancle l'ammenda di € 300,00.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, per quanto attiene alla responsabilità dei singoli deferiti, osserva quanto segue:

il calciatore Bonaffini Carmelo, tesserato per l'A.S.D. Calcio Saponarese, risponderà per violazione dell'art. 4 C.G.S., invero dalle risultanze istruttorie emerge che in occasione della competizione sportiva del campionato di seconda categoria, tenutasi il 15.12.20 Real Zancle /Calcio Saponarese, a seguito dell'insorgere di una mass confrontation ai bordi della recinzione del campo, il Bonaffini sferrava un pericoloso gancio con violenza inaudita al collo del calciatore tesserato per A.S.D. Zancle, Altieri Giuseppe, che si trovava a centrocampo e che stramazza al suolo, riportando un trauma al padiglione auricolare con gg 10 di prognosi, come da referto medico in atti. La superiore ricostruzione appare suffragata dal referto del direttore di gara, che ai sensi del C.G.S., costituisce piena prova circa i comportamenti dei tesserati in occasione di una gara, ove si legge: " *preciso che dalla mia posizione riuscivo a vedere il pungo ma non riuscivo ad identificare il calciatore che lo ha scagliato, anche se vedevo allontanarsi il sig. Bonaffini Carmelo, protetto dai suoi compagni che lo rincuoravano dicendo "ti aiutiamo noi", inseguito dai giocatori di casa che chiedevano i motivi che lo avevano spinto a colpire con tanta violenza"*; nonché dalla dichiarazione del calciatore Altieri Giuseppe il quale afferma di non aver visto chi lo avesse colpito ma di aver appreso da un amico che si trovava in tribuna, che il colpo gli fosse stato sferrato dal calciatore n.18 della A.S.D. Real Saponarese, Bonaffini Carmelo, il quale ultimo, peraltro all'arrivo delle Forze di Polizia, inveiva violentemente contro un giocatore avversario. Quanto sopra trova riscontro altresì sia nella dichiarazione della parte offesa, sia nella relazione di servizio redatta dagli Agenti di Polizia intervenuti i quali riferiscono che lo stesso Bonaffini a specifica domanda ebbe a confermare, seppure in forma riduttiva, di avere effettivamente "spintonato" l'Altieri.

Altro riscontro proviene dal provvedimento emesso dal questore di Messina che, a seguito di quanto accaduto, ha disposto applicarsi nei confronti del Bonaffini Carmelo il provvedimento di DASPO per la durata di anni tre.

Al sig. Bonaffini Carmelo, dovrà essere altresì applicata l'aggravante dell'aver agito per futili motivi, di cui all'art 14 C.G.S. in relazione all'art 38 C.G.S. che sanziona la condotta violenta nei confronti di altro calciatore.

Venendo alla posizione del Brigandì Pietro, secondo le disposizione del C.G.S.. (artt. 2 - 4) anche i dirigenti delle società sportive sono tenuti al rispetto dello statuto, del Codice e delle Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF), nonché all'osservanza dei principi di lealtà e correttezza e probità, cui si pone in aperto contrasto il comportamento del dirigente Brigandì Pietro, il quale, convocato dalla Procura in data 5.03.20 e successivamente, in data 15.06.20, per essere sentito sui fatti oggetto del presente procedimento, non solo evitava di presentarsi ma, in entrambi i casi, non faceva pervenire alcuna giustificazione; lo stesso dovrà pertanto rispondere della violazione del citato art 4 C.G.S., con conseguente applicazione delle sanzioni di cui all'art 9 C.G.S...

Per le suesposte ragioni, anche il calciatore Ruggeri Marco, tesserato per l'A.S.D. Real Zancle, risponderà per violazione dell'art. 4 C.G.S., avendo reiteratamente evitato di presentarsi alle due convocazioni della Procura Federale senza addurre alcuna giustificazione.

Dovrà, infine, essere confermata la responsabilità diretta ed oggettiva delle due associazioni sportive A.S.D. Calcio Saponarese e A.S.D. Real Zancle A.S.D. ai sensi dell'art. 6 co 2 del C.G.S., per l'attività rilevante per l'ordinamento federale, posta in essere dai rispettivi tesserati, oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art 10 n.3 C.G.S...

Le richieste della Procura Federale vanno pertanto accolte, rimodulate come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

a carico del Sig. BONAFFINI Carmelo, la squalifica per otto gare;

a carico del Sig. BRIGANDI' Pietro, la inibizione per mesi due;

a carico del Sig. RUGGERI Marco, la squalifica per mesi 1 e giorni 20 (patteggiamento);

a carico della A.S.D. Calcio ammenda di € 300,00;

a carico della A.S.D. Real Zancle, ammenda di € 300,00.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 co. 4.1 e 53 co. 5 C.G.S.

Il relatore
Avv. Antonino Giannotta

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 13 ottobre 2020

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI